

---

*Determinazione dirigenziale 21 luglio 2014, n. 5870.*

**Eventi sismici 1997 - Modifiche ed integrazioni al Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 11075 del 7 dicembre 2005.**

(B.U.R. n. 37 del 30.07.2014)

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**Premesso:**

- che con deliberazione n. 1036 del 22 giugno 2005, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1873 del 09.11.2005, la Giunta regionale ha stabilito di attivare le procedure tecnico-amministrative finalizzate al finanziamento, nell'ambito della fascia g) di cui al comma 3 dell'art. 7 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98, oltre che della fascia N dei P.I.R., degli edifici e delle U.M.I. funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse, inerenti:
  - alla ricerca scientifica applicata e/o ai servizi innovativi per le imprese;
  - alla filiera ambiente, cultura e turismo;
- che con la medesima deliberazione sono state definite le condizioni che configurano il "rilevante interesse", nonché le risorse, i requisiti di ammissibilità a contributo e le procedure per il finanziamento degli interventi, dando mandato al dirigente del competente Servizio regionale di predisporre il relativo bando in cui esplicitare le condizioni di ammissibilità a finanziamento, nonché le modalità di valutazione dei progetti di sviluppo;

**Atteso** che con determinazione dirigenziale n. 11075 del 7 dicembre 2005 è stato approvato il bando con cui sono state definite, sulla base di quanto stabilito dal punto 4) della D.G.R. n. 1036/2005, le condizioni di ammissibilità a finanziamento degli interventi, nonché le modalità di valutazione dei progetti, oltre che degli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi richiesti;

**Preso atto:**

- che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, del bando le attività da esercitare all'interno degli edifici o delle U.M.I. interessati dal progetto di sviluppo devono essere avviate, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine previsto nel cronoprogramma dei lavori e comunque non oltre il termine di trentasei mesi dalla comunicazione della concessione del contributo e che a tal fine deve essere prestata dalle ditte interessate, prima della comunicazione dell'inizio dei lavori, idonea garanzia fideiussoria a favore della Regione Umbria, a copertura dell'importo concesso, il cui svincolo è disposto dalla stessa Regione al momento della erogazione del saldo del contributo;
- che la Regione, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, può autorizzare, su richiesta dell'interessato e per giustificati motivi, la proroga del predetto termine fino ad un massimo di mesi sei;

**Preso atto, inoltre:**

- che con successiva deliberazione n. 442 del 8 marzo 2010 la Giunta regionale ha stabilito che il termine, previsto dal bando in attuazione di quanto disposto dal punto 7) della D.G.R. n. 1036/2005, entro il quale il soggetto attuatore deve ultimare i lavori di ripristino degli edifici o delle U.M.I. interessati dal progetto di sviluppo e dare avvio alle relative attività, può essere prorogato, per giustificati motivi e su richiesta dell'interessato, di un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a mesi trenta, dando altresì mandato al Dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie di apportare le conseguenti necessarie modifiche al bando approvato con D.D. n. 11075/2005;

- che con determinazione dirigenziale n. 3011 del 7 aprile 2010 sono stati di conseguenza ridefiniti i termini della proroga prevista dall'art. 11, comma 4, del bando, stabilendo per la stessa un termine massimo di trenta mesi;

**Richiamata** infine la deliberazione n. 572 del 26 maggio 2014 con cui la Giunta regionale ha stabilito:

- a) che qualora il progetto di sviluppo interessi più edifici isolati o, nell'ambito dei P.I.R., più unità minime di intervento (UMI) e lo stesso progetto risulti avviato soltanto su una parte degli edifici o delle UMI interessati, la Regione Umbria, su richiesta del soggetto attuatore, può disporre:
  - a.1) l'erogazione del saldo del contributo spettante ai proprietari aventi diritto, limitatamente ai soli edifici e alle sole U.M.I. nei quali risultino ultimati i lavori di ripristino e rifunzionalizzazione oltre che implementate le attività di impresa previste dal progetto di sviluppo;
  - a.2) lo svincolo parziale della fideiussione per una quota commisurata all'importo del contributo concesso ed erogato a favore degli aventi diritto in attuazione di quanto stabilito alla lettera a.1);
- b) che nei casi di cui alla precedente lettera a), l'erogazione del saldo del contributo e lo svincolo parziale della fideiussione sono autorizzati dalla Regione Umbria a condizione che:
  - b.1) le attività da esercitare all'interno degli edifici o delle U.M.I. i cui lavori di ripristino e rifunzionalizzazione sono stati completati, risultino completamente avviate entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando;
  - b.2) le attività avviate abbiano una loro autonomia funzionale e rappresentino componenti sostanziali e qualificanti del progetto di sviluppo presentato;
  - b.3) risultino rispettate le condizioni di ammissibilità a contributo stabilite dagli artt. 1 e 2, commi 1 e 2, del bando;
  - b.4) venga prodotta da parte dei soggetti interessati la documentazione prevista dall'art. 8, comma 2, del bando, riferita ai soli edifici o alle sole U.M.I. per i quali viene richiesta l'erogazione del saldo del contributo;
- c) che il periodo di proroga del termine previsto dall'art. 11, comma 3, del bando, già fissato in trenta mesi in attuazione di quanto disposto dal punto 1) della deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 8 marzo 2010, può essere differito, su richiesta motivata dell'interessato, di un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a 48 mesi, per una durata complessiva del periodo di proroga comunque non superiore a 78 mesi;
- d) di dare mandato al Dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie di apportare le necessarie modifiche al bando approvato con determinazione dirigenziale n. 11075 del 7 dicembre 2005, così come successivamente modificato con determinazione dirigenziale n. 3011 del 7 aprile 2010.

**Ravvisata** pertanto la necessità di apportare le opportune modifiche e integrazioni al bando approvato con determinazione dirigenziale n. 11075 del 7 dicembre 2005;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente Responsabile del Servizio  
Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie**

**D E T E R M I N A**

- 1) di apportare al bando approvato con determinazione dirigenziali n. 11075 del 7 dicembre 2005, così come modificato e integrato dal punto 1) della determinazione dirigenziali n. 3011 del 7 aprile 2010, le seguenti modifiche e integrazioni:
  - 1.1) dopo il comma 4 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti commi:

*“5. Qualora il progetto di sviluppo interessi più edifici isolati o, nell’ambito dei P.I.R., più unità minime di intervento (UMI) e lo stesso progetto risulti avviato soltanto su una parte degli edifici o delle UMI interessati, la Regione Umbria, su richiesta del soggetto attuatore, può disporre:*

- a) l’erogazione del saldo del contributo spettante ai proprietari aventi diritto, limitatamente ai soli edifici e alle sole UMI nei quali risultino ultimati i lavori di ripristino e rifunzionalizzazione oltre che implementate le attività di impresa previste dal progetto di sviluppo;*
- b) lo svincolo parziale della fideiussione per una quota commisurata all’importo del contributo concesso ed erogato a favore degli aventi diritto in attuazione di quanto stabilito alla lett. a).*

*6. Unitamente alla richiesta formulata dal soggetto attuatore ai sensi del comma 5 deve essere prodotta alla Regione una relazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente i dati tecnici ed economici atti a comprovare la sussistenza delle condizioni stabilite dalle lett. a), b) e c) del comma 7.*

*7. Nei casi di cui al comma 5, l’erogazione del saldo del contributo è autorizzata dalla Regione Umbria a condizione che:*

- a) le attività da esercitare all’interno degli edifici o delle UMI, i cui lavori di ripristino e rifunzionalizzazione sono stati completati, risultino completamente avviate entro il termine stabilito ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 4, del bando;*
- b) le attività avviate abbiano una loro autonomia funzionale e rappresentino componenti sostanziali e qualificanti del progetto di sviluppo presentato;*
- c) risultino rispettate le condizioni di ammissibilità a contributo stabilite dagli artt. 1 e 2, commi 1 e 2;*
- d) venga prodotta da parte dei soggetti interessati la documentazione prevista dal comma 2, lett. a) e b), riferita ai soli edifici o alle sole UMI per i quali viene richiesta l’erogazione del saldo del contributo.*

*8. La documentazione di cui alla lett. d) del comma 7 deve essere presentata, a pena di improcedibilità dell’istanza formulata dal soggetto attuatore ai sensi del comma 5, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta della Regione e in ogni caso entro e non oltre il termine stabilito dal comma 3.”*

*1.2) al comma 3 dell’art. 11, nell’ultimo periodo, dopo le parole “del saldo del contributo.” sono aggiunte le seguenti: “Nei casi di cui all’art. 8, comma 5, la Regione autorizza lo svincolo parziale della fideiussione per un importo calcolato secondo quanto stabilito dalla lett. b) dello stesso comma 5 dell’art. 8.”*

*1.3) al comma 4 dell’articolo 11, nel primo periodo, dopo le parole “mesi trenta.” sono aggiunte le seguenti “Questo termine, su richiesta motivata dell’interessato, può essere differito di ulteriori quarantotto mesi. La durata complessiva delle proroghe concedibili non può essere superiore a settantotto mesi (30 + 48 mesi).”*

*2) di comunicare ai soggetti interessati il contenuto del presente provvedimento;*

*3) di pubblicare il presente atto nel bollettino ufficiale della Regione;*

*4) di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, dlgs n. 33/2013.*